N. 90/2026 PU

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss D.Lgs. 14/2019 depositato in data 23.10.2026 da CARLO BAUDONE, cf BDNCRL57B12I449I, ed EUGENIO BAUDONE, cf BDNGNE84B15E463M, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Franco Talamoni e Daniele Tonini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Franco Talamoni a Massa (Massa Carrara) Viale E. Chiesa n. 17, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Paolo Giannetti;

vista l'istanza di CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE in data 11.11.2026;

***

Osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE, come emergente complessivamente dal ricorso del 23.10.2026 e dalla successiva istanza dell'11.11.2026, ha il seguente contenuto.

*L'attivo di cui sono titolari CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE si compone dei seguenti elementi:

-vitalizio erogato a CARLO BAUDONE dalla Regione Liguria quale ex consigliere regionale, pari ad Euro 2.319,75 netti mensili;

-reddito da pensione di CARLO BAUDONE pari ad Euro 41.874,00 annui (dato dell'anno 2024);

-proprietà per l'intero o pro quota in capo a CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE di vari immobili (per i valori di stima e gli estremi catastali vedasi le pagine 9-11 della relazione del gestore della crisi).

*Il passivo totale ammonta ad Euro 223.439,51 (vedasi pagina 27 della relazione del gestore della crisi).

*CARLO BAUDONE ed EGUENIO BAUDONE sono rispettivamente padre e figlio, e vivono in residenze separate (CARLO BAUDONE da solo, ed EGENIO BAUDONE con altra persona).

Le spese di mantenimento ammontano ad Euro 1.200,00 cadauno (Euro 2.400,00 totali).

*La situazione di sovra-indebitamento di CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE rinviene principalmente la propria causa nelle loro vicende familiari, tenuto conto del suicidio (nell'anno 1994) della rispettiva moglie e madre e delle problematiche di salute mentale di EUGENIO BAUDONE.

*La proposta di piano di ristrutturazione prevede l'utilizzo del ricavato della vendita di n. 2 immobili di proprietà, come già aggiudicati al prezzo complessivo di Euro 280.800,00 nella procedura 33/2025 RGE esecuzioni immobiliari del Tribunale di La Spezia (lotti nn. 1 e 2 come indicati nell'istanza dell'11.11.2026, ove non vi sono comproprietari diversi da CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE), per il pagamento dei creditori come segue (onere complessivo Euro 201.110,42, vedasi pagina 27 della relazione del gestore della crisi):

-pagamento integrale dei creditori in prededuzione (onere Euro 16.576,16)

-pagamento nella percentuale del 86,6% del creditore Brisca securitisation srl (onere Euro 144.569,61, con la precisazione che ai fini del disposto dell'art. 67 co. 4 D.Lgs. 14/2019 questo Giudice deve prendere atto che allo stato, e salve diverse disposizioni del Giudice dell'esecuzione, non risulta iscritta ipoteca sul lotto n. 2 di cui alla procedura n. 33/2025 RGE esecuzioni immobiliari come emergente dalla relazione del delegato alla vendita sub documento n. 3 in allegato all'istanza dell'11.11.2026);

-pagamento integrale del creditore Condominio La Spezia Via Severino Ferrari n. 72 (onere Euro 10.263,65);

-pagamento integrale del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (onere Euro 29.701,00).

Il pagamento avverrà entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

Osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 67, 68, 69 D.Lgs. 14/2019;

Osservato che, contestualmente all'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, questo Giudice deve disporre ex art. 70 co. 4 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 la sospensione delle procedure esecutive promosse o promuovende dai creditori nei confronti di CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE, considerato che il piano di pagamento prevede l'utilizzo nella presente procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore delle somme ricavate dalla vendita degli immobili (lotti nn. 1 e 2) nella procedura n. 33/2025 RGE esecuzioni immobiliari (in alternativa alla loro distribuzione in sede esecutiva, e con la necessaria precisazione che la sospensione della procedura n 33/2025 RGE esecuzioni immobiliari ai sensi dell'art. 632 co. 2 cpc non rende inefficaci le aggiudicazioni conseguendone che continua a decorrere il termine per il saldo prezzo e che in caso di effettivo versamento del saldo prezzo il Giudice dell'esecuzione potrà valutare l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 cpc, fermo restando che il saldo prezzo verrà versato al delegato alla vendita della procedura esecutiva il quale, tenuto conto della sospensione della procedura esecutiva salvo che per l'incasso del saldo prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento, in ipotesi di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, lo verserà al gestore della crisi di cui alla presente procedura per la distribuzione ai creditori e l'eventuale restituzione parziale ai sovra-indebitati).

Il gestore della crisi è onerato della comunicazione del presente provvedimento agli organi delle procedure esecutive già in corso di svolgimento, ai fini della loro effettiva sospensione (nei termini indicati);

Osservato che la procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve proseguire come segue, combinandosi tra loro il disposto dell'art. 70 D.Lgs. 14/2019 con i principi generali in materia di contraddittorio ex art. 101 cpc e 111 della Costituzione (con la precisazione che i termini che seguono sono assoggettati a sospensione feriale):

1) il gestore della crisi pubblicherà il presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia (http://www.falllimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi), e comunicherà la proposta del 23.10.2026, la relazione del gestore della crisi, l'istanza dell'11.11.2026 ed il presente provvedimento ai creditori, indicando altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (con la precisazione che la prima comunicazione da parte del gestore della crisi ai creditori dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta);

2) ciascuno creditore, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1), potrà comunicare al gestore della crisi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso gestore della crisi nella comunicazione di cui al punto 1), quanto segue: il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure in alternativa l'indirizzo di posta elettronica certificata di eventuale difensore da identificarsi tramite procura alle liti (precisandosi sino d'ora, da parte di questo Giudice, che qualora il creditore ometta la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di quello del difensore, allora le successive comunicazioni nei confronti del creditore avverranno a mezzo deposito in cancelleria); le osservazioni rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ammesso dal Giudice (personalmente da parte dei creditori oppure da parte dei loro difensori);

3) il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza del termine a disposizione dei creditori per la presentazione di osservazioni come indicato al punto 2), comunicherà a mezzo posta elettronica certificata al debitore (presso il procuratore costituito) le osservazioni pervenute dai creditori oppure comunicherà al debitore l'assenza di osservazioni dei creditori;

4) il debitore, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del gestore della crisi come prevista al punto 3), potrà inviare al gestore della crisi, tramite il proprio difensore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, eventuale memoria difensiva;

5) il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4), depositerà nel fascicolo telematico la propria relazione sugli incombenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) (allegando la documentazione inerente la pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito web del Tribunale di La Spezia, tutte le comunicazioni effettuate, oltre alle eventuali osservazioni ricevute dai creditori ed alla memoria difensiva del debitore), indicando anche le eventuali modifiche del piano di ristrutturazione ritenute necessarie per la sua omologazione;

6) il Giudice, una volta verificato il deposito della relazione di cui al punto 5), fisserà l'udienza per la discussione dell'omologazione del piano (originario o con le modifiche proposte dal gestore della crisi tramite la relazione di cui al punto 5), assegnando a tutte le parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio a mezzo difensore tramite il deposito di memoria difensiva nel fascicolo telematico, e disponendo che il gestore della crisi comunichi al debitore ed a tutti i creditori (presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, personali o di eventuali difensori, oppure tramite deposito in cancelleria) la relazione del punto 5) ed il medesimo provvedimento (il gestore della crisi depositerà prima dell'udienza le comunicazioni effettuate);

7) ad esito della discussione all'udienza, il Giudice si riserverà e pronuncerà successivamente la sentenza di omologazione oppure il decreto di rigetto dell'omologazione, disponendo le pubblicazioni e le comunicazioni di rito del provvedimento da parte del gestore della crisi (pubblicazione sul sito web del Tribunale di La Spezia della sentenza di omologazione, comunicazione al debitore ed a tutti i creditori (presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, personali o di eventuali difensori, oppure tramite deposito in cancelleria) della sentenza di omologazione o del decreto di rigetto dell'omologazione), oltre agli incombenti a carico del gestore della crisi per l'esecuzione del piano per ipotesi omologato;

***

P.Q.M.

A) Ammette il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE.

B) Dispone la sospensione delle procedure di esecuzione forzata promosse dai creditori nei confronti di CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE (nei limiti e con le precisazioni indicate in parte motiva).

C) Dispone la prosecuzione del procedimento come indicato in parte motiva.

D) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento ai procuratori costituiti di CARLO BAUDONE ed EUGENIO BAUDONE (avv.ti Andrea Franco Talamoni e Daniele Tonini) ed al gestore della crisi (avv. Paolo Giannetti).

La Spezia, 16.11.2026

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli